

o più persone, sempre che in  
pagamento delle libbre per l'uso di det-  
ta acqua, la libbra resterà a peso  
dei detti conduttori non volendo  
in ciò ingerirsi i locanti pro-  
prietari o garante come alcuna  
volendo che le quistioni si definis-  
cano fra i detti conduttori e non  
contando perciò alcun obbligo  
rispetto all'arrendatario. —

B. Che avvenisse usurpo d'ac-  
qua da parte dei fittuarii per-  
chè ne avessero richiesti il per-  
mezzo ai locanti e costoro lo  
avessero accordato, in questo ca-  
so i fittuarii si sottopongono  
a tutti i danni, spese ed interessi  
in favore dei locanti. Come anche  
si ne aprissero degli sportelli nel  
l'acquedotto che conduce le ac-  
que al molino di Guefa, senza  
espresso consenso dei locanti  
i conduttori in tal caso restano  
obbligati, per come espresso,  
medesime si obbligano, pagare a

V. di Provanca



libbro di penale lire cinquecen-  
to e turare lo sportello, e ciò si  
qui qual volta contraven-  
gano a tale divieto. —

III. È proibito ai conduttori  
di fermare nei casi detti ri-  
spetti degli acquedotti. —

IV. I conduttori per l'irrigazio-  
ne dei fittuati delle terre loca-  
te e mai per straggi che  
restano assolutamente proi-  
betti, potranno ottenere dai  
locanti il permesso di usare  
delle acque del fiume Ala  
qualora per due vicende nel  
mese di Marzo fino al venti  
Aprile di ogni anno, però  
se da un tale permesso  
dell'uso d'acqua che si  
potrebbe dare, ne venisse  
per conseguenza di dover elimi-  
nare il molino di Guefa-  
Giummarrella, in questo ca-  
so i conduttori suddetti si  
obbligano pagare ai gabelli